Allegato A)

DESTINAZIONE MARCHE

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A COMPAGNIE AEREE AI SENSI DEL QUADRO TEMPORANEO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77.

1. Introduzione

La Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano n. 9, Ancona, tra i suoi compiti istituzionali, "promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali delle Marche, favorendone la competitività".

Il canale del trasporto aereo rappresenta un fattore fondamentale di sviluppo del settore turistico in particolare e dell'intero sistema economico regionale, incentivando l'arrivo di turisti, modificandone le preferenze in termini di stagionalità e migliorando i servizi a disposizione dei residenti e delle imprese regionali.

A causa della pandemia coronavirus, il trasporto aereo in Italia ha registrato un calo di circa il 70% del traffico passeggeri. Le stime prevedono un ritorno ai livelli di traffico normali non prima del 2024 con una gradualità che attualmente si prevede iniziare nel secondo trimestre del 2021. Le compagnie aeree sono state pesantemente impattate dal calo del traffico ed oggi presentano tutte situazioni finanziarie fortemente deteriorate e tali da non consentire la ripresa dell'attività operativa vista l'incertezza sullo sviluppo della domanda.

Il trasporto aereo in Italia rappresenta l'1,8 % della produzione e dell'occupazione nazionale. Pertanto la necessità di riattivare la connettività aerea è fattore essenziale per il recupero economico della Regione Marche sia in termini di PIL che di occupazione.

L'attuale crisi economica ha tuttavia ridotto l'operatività di rotte esistenti e limitato l'attivazione di nuovi collegamenti nazionali e internazionali. In particolare, il presente provvedimento è volto a stimolare la ripresa dei traffici aerei, in questa fase di incertezza, presso l'aeroporto delle Marche, verso gli aeroporti italiani, ed europei nel pieno rispetto delle politiche di crescita dei collegamenti già attivate in passato e delle disposizioni di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Quadro temporaneo"), adottato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, e alla luce della decisione della Commissione europea del 21 maggio 2020 C(2020) 3482 final (SA.57021), che ha autorizzato il regime di aiuti previsto dall'articolo 54, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della Decisione UE C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, che ha autorizzato la proroga della misura prevista dal citato articolo 54 fino al 30 giugno 2021.

2. Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere i vettori aerei che, pur soffrendo di carenze di liquidità, programmano collegamenti da/per l'Aeroporto delle Marche nel 2021, in quanto strumento essenziale per il rilancio e la redditività strutturale del territorio regionale, fortemente danneggiate a seguito delle conseguenze dovute all'epidemia da COVID-19.

3. Beneficiari

I beneficiari del provvedimento sono le compagnie aeree che, alla data di presentazione della domanda per l'attribuzione del contributo, programmano di operare in maniera non saltuaria voli da/per l'aeroporto delle Marche, pur registrando al momento di presentazione della domanda perdite di fatturato rispetto al 2019. In particolare, i beneficiari devono soddisfare le condizioni tecnico - economiche indicate di seguito:

- 1. l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente procedura. Nel caso di organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale:
- 2. di disporre del Certificato di Operatore Aereo (COA);
- 3. di detenere la licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 1008/2008 e s.m.i.);
- 4. di non fare parte della cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_it.htm;
- 5. di detenere polizze assicurative obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in particolare passeggeri, bagagli, merci trasportate/cargo e terzi, ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (CE) n. 785/2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 285/2010;
- 6. il beneficiario non deve avere posizioni debitorie/contenziosi aperti nei confronti della Regione Marche e/o della Società di Gestione dell'Aeroporto delle Marche, al momento della proposta;
- 7. il beneficiario deve essere in regola con gli obblighi relativa alla regolarità contributiva e fiscale, secondo la legislazione italiana o quella del proprio paese di origine;
- 8. il beneficiario deve essere in regola con gli obblighi relativi alla normativa antimafia, secondo la legislazione italiana o quella del proprio paese di origine;
- 9. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, e sulla base delle indicazioni di cui al SA. 58547, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (in caso abbiano ricevuto aiuti

per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (purchè non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

- 10. al momento della presentazione della domanda, il beneficiario deve aver subito una perdita di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019 almeno pari al [25%];
- 11.al momento della presentazione della domanda, il beneficiario deve programmare di operare voli da/per l'Aeroporto delle Marche in maniera non saltuaria nel 12 mesi successivi.
- 12.le compagnie aeree non possono partecipare al bando per il tramite di associazioni temporanee di imprese, Joint Ventures, o altre forme di raggruppamenti di imprese, costituiti ai fini della partecipazione alla gara indetta da Regione Marche.

Per completezza si specifica che, come previsto dall'art. 53 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, in deroga ai principi della giurisprudenza *Deggendorf* e all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, le compagnie aeree possono accedere agli aiuti di cui al presente bando al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Inoltre, è consentita, durante il periodo di efficacia ed esecuzione del contratto e/o della convenzione, la modifica soggettiva dell'aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese acquisizioni, fusioni, scissioni, affitto e/o cessione di azienda o di ramo della stessa, con altro operatore economico che soddisfi i criteri di cui al presente bando.

4. Tipo di aiuto

I contributi di cui al presente bando sono concessi ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework, nonché nel rispetto delle decisioni della Commissione SA.57021 e SA.58547. L'aiuto consiste nella concessione di un contributo, sotto forma di sovvenzione diretta, fino ad un massimo di 800.000 euro; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Ai fini della verifica del rispetto del massimale di 800.000 euro si terrà conto degli aiuti concessi all'impresa richiedente, nonché alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. Le imprese richiedenti dovranno segnalare, sotto la loro responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (ai sensi del Punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021 (salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Europea) sul CAR 13008.

Le misure temporanee di aiuto di cui al presente bando possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Ad esempio, le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Presentazione delle Domande

Per concorrere alla concessione del contributo oggetto del presente avviso, la domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo PEC, all'indirizzo: regione.marche.serviziosvm@emarche.it o plico raccomandato, all'indirizzo: Regione Marche, Servizio Sviluppo e Valorizzazione, via G. Da Fabriano 9 – 60121 Ancona An Italy. Qualora il vettore motivi di non avere a disposizione una PEC, saranno prese in considerazione anche

domande pervenute tramite email non PEC.

Il termine ultimo per la presentazione delle domane è il giorno <u>01/03/2021</u> entro le ore 12:00. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine, se la Regione non ha preventivamente autorizzato la proroga dei termini di presentazione.

Si precisa che la domanda potrà essere redatta in lingua italiana o inglese, fermo restando che la lingua del presente procedimento è la lingua italiana.

Sull'oggetto della PEC (o della email) o sul plico dovrà essere riportata la dicitura: "Destinazione Marche - Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di aiuti a compagnie aeree ai sensi del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato/D.L. 34/2020".

In caso di invio di plico, lo stesso potrà essere inviato mediante servizio postale o equiparato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

La consegna o il recapito può avvenire nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L'invio o la consegna del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Marche ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, esso non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione fa fede esclusivamente la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte della Regione Marche.

6. Documentazione

Gli interessati devono compilare la domanda di partecipazione utilizzando l'apposito *Modello A* allegato al presente avviso.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal titolare o rappresentante legale o procuratore della Società o altro soggetto concorrente, con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui al punto 3 dell'avviso.

La domanda deve indicare il business plan del programma dei voli nei 12 mesi successivi e il numero di passeggeri stimato.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore della domanda stessa.

7. Procedura per l'assegnazione del contributo

La Regione Marche provvederà alla verifica delle domande pervenute e stilerà una graduatoria sulla base del numero di passeggeri che ciascun richiedente ha dichiarato. Il contributo verrà attribuito in maniera proporzionale a tutti i richiedenti ammessi alla graduatoria nei limiti dei fondi disponibili.

Il pagamento avverrà in 2 tranches, di cui la prima, a titolo di anticipo, pari al 40% del contributo erogabile per ciascun beneficiario, sarà versata entro il 30 giugno 2021, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa, ai sensi della vigente normativa italiana.

La seconda tranche a saldo, sarà versata a ciascun richiedente al completamento del programma di voli esposto nella domanda, dietro presentazione della documentazione attestante il numero complessivo di passeggeri trasportati secondo il programma proposto in sede di richiesta. Sulla base di tale documentazione, la Regione Marche svolgerà gli opportuni controlli e procederà al pagamento della seconda rata oppure se del caso al ricalcolo dei contributi e ad eventuali richieste di rimborso.

L'effettiva erogazione del contributo avverrà inoltre previa verifica degli esiti dell'interrogazione al Registro Nazionale italiano degli Aiuti di Stato.

Cosi come indicato al punto 4 della Comunicazione 3156 (2020), nonché all'art. 61 del DL 34/2020, tali aiuti sono soggetti agli obblighi di trasparenza e monitoraggio; pertanto è opportuno prevedere un sistema di contabilità separata o un sistema analogo da cui emerga chiaramente la corretta attribuzione delle spese alle sole attività connesse agli aiuti temporanei da Covid – 19, nonché la conservazione della documentazione inerente.

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Regione Marche si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Regione Marche ha facoltà di non procedere all'erogazione del contributo se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alla procedura.

La Regione Marche non si assume alcun impegno in merito a qualsivoglia autorizzazione necessaria per i rapporti con gli enti e società di gestioni relativi ai voli da attivare.

9. Chiarimenti

Ogni comunicazione o informazione relativamente a questo avviso dovrà essere inviata a: department.tourism@regione.marche.it